



ALLEGATO A

AL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione dell'esposizione ad Agenti Biologici (applicazione dell'art. 271 D. Lgs. n. 81 del 09/04/08) e artt.17,28,29 ss del D. Lgs. n. 81 del 09/04/08

DITTA	CONSERVATORIO ANTONIO VIVALDI
SEDE LEGALE	Via Parma n.1, 15100 Alessandria (AL)
SEDE OPERATIVA	Via Parma n.1, 15100 Alessandria (AL)
DATORE DI LAVORO	Dott. Roberto Livraghi
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.	Dott.ssa Alessandra Gatti
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Dott . Bailo Fulvio
RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	Da nominare
ADDETTI PRIMO SOCCORSO	Da nominare
ADDETTI PREVENZIONE INCENDI	Sig.ra Bocchio Paola Sig.ra Braghero Maria Grazia Sig.ra Brovero Maria Cecilia Sig.Danglari Danilo Bruno Sig.ra De Cosala Carmela Sig. Fedozzi Marco Raffaele Sig. Galli Fausto Sig.ra Gandini Simona Sig.ra Gatti Alessandra Sig.ra Giromini Mira Sig.ra Levo Maria Sig.ra Molina Irene Angela Sig.ra Ponzano Marina Sig. Russo Antonio Sig.ra Sguali Concetta Sig.ra Vitale Francesca
MEDICO COMPETENTE	Dott. Bonomo Francesco
ATTIVITA' ESERCITATA	Istituto superiore di studi musicali
CODICE ATECO	85.42.00
P.IVA/C.F.	80005820065

PREMESSA

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la sindrome respiratoria mediorientale (MERS, Middle East respiratory syndrome) e la sindrome respiratoria acuta grave (SARS, Severe acute respiratory syndrome).

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): alpha, beta, delta e gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).

I coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Ad oggi, sette coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:

- coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore
- altri coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2).

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). A indicare il nome è stato un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

In particolare:

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
 1. naso che cola
 2. mal di testa
 3. tosse
 4. gola infiammata
 5. febbre
 6. una sensazione generale di malessere.

I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie, può essere fatale. Le persone anziane e quelle con malattie pre-esistenti, quali ipertensione, malattie cardiache o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus.

Mani

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol (concentrazione di alcol di almeno il 70%).

Superfici

L'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro all'0,1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche e vaccini sono in fase di studio.

Prevenzione

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo le principali norme di igiene, collaborando all'attuazione delle misure di isolamento e quarantena in caso di contagio, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

In accordo con il Governo, il 14 marzo con sindacati e imprese, hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dell'17 maggio 2020. La sintesi delle raccomandazioni per imprese e lavoratori contenute nell'Intesa:

- **Informazione**, L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi. Tra le informazioni:
 1. **L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5. In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.**
 2. **L'accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.**
 3. **L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda. In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.**

- **Modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all'ingresso dell'azienda,**
Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- **Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori,** al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l'accesso di fornitori esterni deve essere regolato attraverso l'individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite.
Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo.
Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera. Anche l'accesso ai visitatori deve essere limitato: qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.
- **Pulizia e sanificazione in azienda** , l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell'area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali.

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

- **Precauzioni igieniche personali**, è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.
- **Dispositivi di protezione individuale**, qualora l'attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. E' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS.
- **Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...)**, l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Va provveduto all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

- **Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)**, le imprese, limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza.

Si potrà procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi. Va assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Sono sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale).

- **Gestione dell'ingresso-uscita dei lavoratori**, si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

- **Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione**, gli spostamenti all'interno dell'azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove queste fossero necessarie ed urgenti, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e una adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati.

E' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

- **Gestione di un caso sintomatico**, nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali.

L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute.

L'azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti. È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali, del RIs e RSPP.

La normativa di riferimento, sulla valutazione del rischio biologico sul luogo di lavoro invece, è rappresentata dal D. Lgs. 81/08 e in particolare dal Titolo X (articoli dal 266 al 286) e dagli allegati XLVI, XLVII e XLVIII, fornisce le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ad agenti di tipo biologico prescrivendo in particolare specifiche metodiche di contenimento e prevenzione associate all'esposizione di agenti biologici.

L'articolo 267 del D.Lgs. 81/08 definisce un agente biologico come: "qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni".

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il **medico competente** collabora con il datore di lavoro, il **RSPP** aziendale e le RLS/RLST. Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela, nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

MISURE INTEGRATIVE DEL PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA

In aggiunta a quanto già specificato nel Protocollo condiviso di cui sopra, il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria viene modificato temporaneamente come segue:

1. RIENTRO DA ASSENZA PER QUARANTENA O ISOLAMENTO PREVENTIVO

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID 19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

2. ACCERTAMENTI PREVENTIVI SUI LAVORATORI IN FORZA

Al fine di ridurre al minimo i rischi di contagio, in particolare da casi asintomatici, il Medico Competente ed il Datore di Lavoro, in accordo con RSPP , propongono ai lavoratori in forza, non appartenenti ai casi di cui ai punti precedenti, di sottoporsi comunque all'esame sierologico secondo le modalità di cui al punto 1;

In questo caso l'esame non sarà obbligatorio e il lavoratore dovrà preventivamente esprimere un consenso scritto.

RISCHIO BIOLOGICO INTEGRAZIONE TEMPORANEA DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Durante il periodo di emergenza non sono sospese le visite mediche dei lavoratori previste dal Decreto 81/2008 e la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (**stanza apposita areata, gel sanificante a disposizione, finestra apribile , lavoratori visitati uno alla volta senza assemblamenti, ecc**)

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilita' e patologie attuali e pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela ne rispetto della privacy.

virus SARS-CoV-2 “coronavirus”

In riferimento alla valutazione dell'aggiornamento del rischio biologico, in particolare per la gestione della sopraggiunta emergenza da "Coronavirus", il Datore di Lavoro in accordo con il Medico Competente ed in collaborazione con il Servizio Prevenzione Protezione, comunica ai lavoratori l'integrazione del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria, come meglio specificato di seguito.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. D.Lgs 81/08 e s.m.i. *Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

DATORE DI LAVORO

Art. 18, lettera z) Obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Covid -19, nuovo rischio biologico prima non presente ma che richiede di aggiornare le misure di prevenzione, che possono ricomprendere anche l'aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria.

MEDICO COMPETENTE

Art. 25 b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

Nuovi rischi specifici relativi al COVID 19.

Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente - omissis-

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

Esami sierologici per la ricerca degli anticorpi COVID

RISCHIO BIOLOGICO

Articolo 271 - Valutazione del rischio (biologico)

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;

omiss

1. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

Articolo 279 - Prevenzione e controllo

1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

- a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
- b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

La positività al COVID-19 può essere ritenuta causa di non idoneità temporanea al lavoro).

2. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela, nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'epidemia di COVID-19, Adottata il 19 marzo 2020

Il comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato la seguente dichiarazione:

Le norme in materia di protezione dei dati (come il regolamento generale sulla protezione dei dati) non ostacolano l'adozione di misure per il contrasto della pandemia di coronavirus. La lotta contro le malattie trasmissibili è un importante obiettivo condiviso da tutte le nazioni e, pertanto, dovrebbe essere sostenuta nel miglior modo possibile. Omissis.... Occorre pertanto tenere conto di una serie di considerazioni per garantire la liceità del trattamento di dati personali e, in ogni caso si deve ricordare che qualsiasi misura adottata in questo contesto deve rispettare i principi generali del diritto e non può essere irrevocabile. L'emergenza è una condizione giuridica che può legittimare limitazioni delle libertà, a condizione che tali limitazioni siano proporzionate e confinate al periodo di emergenza.

LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) è una normativa di ampia portata e contiene disposizioni che si applicano anche al trattamento dei dati personali in un contesto come quello relativo al COVID-19. Il RGPD consente alle competenti autorità sanitarie pubbliche e ai datori di lavoro di trattare dati personali nel contesto di un'epidemia, conformemente al diritto nazionale e alle condizioni ivi stabilite. Ad esempio, se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica. In tali circostanze, non è necessario basarsi sul consenso dei singoli.

Il Medico Competente può a sua discrezione integrare, anche una tantum, il protocollo di Sorveglianza Sanitaria, includendo un esame specifico per il COVID-19 e poi gestire il risultato nel rispetto della privacy, come fa per già per gli esiti degli altri accertamenti, ed esprimere al Datore di Lavoro unicamente un giudizio di idoneità o non idoneità temporanea del lavoratore. Il MC analizza e custodisce gli esiti degli esami, informando il lavoratore soggetto della sorveglianza.

NEL CONTESTO LAVORATIVO, il trattamento dei dati personali può essere necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il datore di lavoro, per esempio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o per il perseguimento di un interesse pubblico come il controllo delle malattie e altre minacce di natura sanitaria. Il RGPD prevede anche deroghe al divieto di trattamento di talune categorie particolari di dati personali, come i dati sanitari, se ciò è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante nel settore della sanità pubblica (articolo 9.2, lettera i), sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, o laddove vi sia la necessità di proteggere gli interessi vitali dell'interessato (articolo 9.2.c), poiché il considerando 46 fa esplicito riferimento al controllo di un'epidemia.

Luogo e Data, Alessandria 18/05/2020

Il Datore di Lavoro _____

Il Medico Competente _____

Il RSPP  _____

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO IN MERITO AL COVID 19

Un aspetto non secondario nell'affrontare il rischio biologico , e la bussola per orientarsi e' il fondamentale principio di massima precauzione specifica volta a garantire la tutela dei lavoratori sulla base delle indicazioni che vengono fornite . Si tratta di una strada che deve essere necessariamente percorsa in forte collaborazione con Medico competente, Rspg , datore di lavoro e dove presente Rls , tutti chiamati a fornire il prezioso contributo per l'identificazione delle misure da mettere in campo per quanto le buone prassi costituenti misure di prevenzione con particolare attenzione a quelle mansioni che per lavoro sono esposte al virus (rischio biologico).

Si è scelto di utilizzare il metodo sviluppato da INAIL (CONTRAP) e da ARPAL "il rischio biologico negli ambulatori "prime cure", il cui algoritmo è stato pensato per essere applicabile a diverse situazioni lavorative.

Il metodo, in accordo anche con le indicazioni dell'OSHA, adotta il criterio basato sui seguenti step:

1. Identificazione delle fonti di rischio biologico (pericoli) e delle persone esposte.
2. Valutazione del rischio in termini di gravità e probabilità dell'evento dannoso ed individuazione delle priorità di intervento da adottare.
3. Identificazione delle misure appropriate per eliminare o controllare il rischio.
4. Attuazione delle misure, secondo la scala di priorità.
5. Monitoraggio periodico dei risultati ottenuti.

Per quanto riguarda lo step 2, l'algoritmo fa riferimento al metodo "a matrice", ampiamente utilizzato in Igiene Industriale per la valutazione semi quantitativa dei rischi occupazionali.

Nella matrice, come noto, il rischio viene valutato in funzione della probabilità di accadimento e del danno che ne può conseguire, che dipende dalle caratteristiche intrinseche del pericolo:

P = probabilità di accadimento di un evento dannoso

D = danno conseguente all'evento, qualora questo accada.

Dalla relazione $P \times D$ scaturisce un valore R (Rischio), che esprime il livello di rischio presente dell'attività in esame, stante le condizioni che hanno portato a determinare P e D:

$$R = P \times D$$

Il modello utilizzato è la matrice "4x4", cioè con 4 graduazioni possibili di Probabilità e 4 di Danno. Nella matrice adottata, il livello più basso di probabilità è stato però scorporato in due sottolivelli, per tener conto del fatto che, in molte situazioni con potenziale presenza di rischio biologico, la probabilità di riscontrare agenti biologici, seppure esistente, è realisticamente bassa. Si tratta ad esempio di attività di tipo intellettuale, dove gli ambienti e le operazioni svolte sono generalmente sufficientemente "pulite" da non creare situazioni igienicamente problematiche.

probabilità	4	<i>alta</i>				
	3	<i>media</i>			D	
	2	<i>bassa</i>			C	
	1	<i>molto bassa</i>		B		
	0,5	<i>estremamente bassa</i>	A			
			1	2	3	4
			<i>basso</i>	<i>medio/basso</i>	<i>medio/alto</i>	<i>alto</i>
			danno			

Livello di rischio	A	B	C	D	E
	Accettabile	Basso	Medio	Alto	Inaccettabile
Valore numerico	$0.5 < R \leq 1$	$1 < R \leq 2$	$2 < R \leq 8$	$8 < R \leq 10$	$10 < R \leq 16$
Misure di prevenzione e protezione da adottare	Norme igieniche generali	Norme igieniche generali	Norme igieniche generali + misure specifiche di prevenzione	Misure specifiche di prevenzione e protezione urgenti	Sospensione temporanea dell'attività a rischio e realizzazione immediata degli interventi

Una volta individuati i potenziali pericoli biologici, la quantificazione del danno fa riferimento direttamente al gruppo di appartenenza di questi ultimi, secondo la classificazione del rischio infettivo di cui all'allegato XLVI del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.: il danno viene quantificato come pari al gruppo più alto tra quelli possibili individuati. I fogli allegati in questo documento (matrice rischio) sono programmati per una valutazione agile e verranno modificati a seconda della situazione presente.

In caso di agenti biologici non contemplati dall'allegato al Decreto, come ad esempio nuovi patogeni o ceppi patogeni di agenti biologici precedentemente ritenuti non patogeni, l'attribuzione del valore al "danno" si dovrà attenere ai criteri di classificazione (pericolosità) previsti dal Decreto.

Come noto, nella valutazione del rischio biologico per "probabilità" si intende la possibilità che un individuo esposto ad agenti biologici venga contaminato e possa sviluppare una patologia infettiva.

A determinare la probabilità di infezione concorrono diversi elementi, che devono essere analizzati singolarmente ed inseriti nell'algoritmo.

La probabilità viene così calcolata:

$$P = C \times \left[\sum_{1}^{6} F_i + 1 \right] / 7$$

Dove:

C : è il grado di contaminazione presuntiva delle fonti di rischio (rischio intrinseco).

Fi : è il coefficiente che esprime il grado di influenza sull'esposizione al rischio di ciascuno degli "i" elementi. Tali elementi sono: la frequenza dei contatti con le fonti di rischio, le caratteristiche dell'ambiente di lavoro, le procedure adottate (buone pratiche, istruzioni operative, ecc.), la gestione e l'utilizzo di D.P.I., l'informazione e la formazione ricevuta.

Il grado di contaminazione presunta viene attribuito in base alla classificazione proposta nella tabella seguente.

CLASSIFICAZIONE DELLA CONTAMINAZIONE PRESUNTA

CLASSIFICAZIONE DELLA CONTAMINAZIONE PRESUNTA	C
MOLTO BASSA	1
BASSA	2
MEDIA	3
ALTA	4

I coefficienti indicati con la lettera F e con un numero identificativo da 1 a 6 individuano le caratteristiche che, secondo il modello adottato, condizionano il rischio biologico; ad ognuno di essi deve essere assegnato un valore numerico, secondo il seguente criterio:

0 = la caratteristica è adeguata ad una corretta gestione del rischio biologico.

0,5 = la caratteristica è giudicata parzialmente adeguata alla corretta gestione del rischio biologico.

1 = la caratteristica non è adeguata alla corretta gestione del rischio biologico.

La valutazione dell'adeguatezza o meno di ciascun fattore è effettuata con i criteri specificati nelle tabelle seguenti.

Per F si intendono i Fattori relativi all'organizzazione del lavoro e si distingue:

F1 = quantità di sostanza a rischio biologico con cui l'operatore può venire a contatto;

F2 = frequenza delle operazioni che espongono l'operatore a potenziale rischio biologico;

F3 = caratteristiche strutturali;

F4 = buone pratiche;

F5 = D.P.I. specifici per rischio biologico;

F6 = Formazione;

QUANTITA' DI SOSTANZA A POTENZIALE RISCHIO BIOLOGICO –F1

NUMERO DI PERSONE/GIORNO	CLASSIFICAZIONE	F1
DA 1 A 10	BASSA	0
DA 11 A 50	MEDIA	0.5
PIÙ DI 50	ALTA	1

FREQUENZA DI CONTATTO - F2

FREQUENZA ATTIVITA' A RISCHIO BIOLOGICO	CLASSIFICAZIONE	F2
MENSILE	BASSA	0
UNA O POCHE VOLTE A SETTIMANA	MEDIA	0.5
GIORNALIERA	ALTA	1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – F3

NUMERO DI PERSONE/GIORNO	SI	NO
MANUTENZIONE ADEGUATA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	X	
SUPERFICI E MATERIALI FACILMENTE LAVABILI, NON POROSI E NON ASSORBENTI	X	
MICROCLIMA ADEGUATO	X	
ADEGUATO RICAMBIO D'ARIA	X	
AFFOLLAMENTO NELLA NORMA	X	

VALUTAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO –F3

% CARATTERISTICHE STRUTTURALI ADEGUATE	CLASSIFICAZIONE	F3
100% VOCI APPLICABILI PRESENTI	ADEGUATE	0
ALMENO 2/3 (≥ 66%)	PARZIALMENTE ADEGUATE	0.5
MINORE DI 2/3 (< 66%)	NON ADEGUATE	1

ELENCO PROCEDURE / BUONE PRATICHE E NORME IGIENICHE ADOTTATE – F4

BUONE PRASSI, NORME IGIENICHE E ISTRUZIONI OPERATIVE	CLASSIFICAZIONE	F4
ESISTENTI E DIFFUSE A TUTTO IL PERSONALE ESPOSTO	ADEGUATE	0
ESISTENTI MA FORMAZIONE NON EFFETTUATA	PARZIALMENTE ADEGUATE	0.5
NON ESISTENTI	NON ADEGUATE	1

VALUTAZIONE D.P.I. – F5

% D.P.I.	CLASSIFICAZIONE	F5
TUTTO IL PERSONALE E' DOTATO ED UTILIZZA CORRETTAMENTE I D.P.I. NECESSARI (=100%)	ADEGUATE	0
NON TUTTO IL PERSONALE NE E' DOTATO, OPPURE NON LI UTILIZZA (100% < N ≥ 50%), OPPURE NON E' STATO FORNITO ANCHE UNO SOLO DEI D.P.I.	PARZIALMENTE ADEGUATE	0.5
IL PERSONALE DOTATO DEI D.P.I. IDONEI E' < 50% OPPURE NON SONO STATI FORNITI I D.P.I.	NON ADEGUATE	1

ATTIVITA' FORMATIVA- F6

FORMAZIONE	CLASSIFICAZIONE	F5
TUTTO IL PERSONALE ESPOSTO AL RISCHIO BIOLOGICO HA RICEVUTO LA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SPECIFICA (=100%)	ADEGUATE	0
SOLO PARTE DEL PERSONALE HA RICEVUTO INFORMAZIONE ED INFORMAZIONE SPECIFICA (100% < ESPOSTI ≥ 50%)	PARZIALMENTE ADEGUATE	0.5
TRA IL PERSONALE ESPOSTO A RISCHIO BIOLOGICO SOLO < 50 % HA RICEVUTO LA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SPECIFICA	NON ADEGUATE	1

Dopo aver quantificato tutti i coefficienti e determinato il valore di P per l'attività che si sta valutando, si può procedere a determinare il valore di R, che descrive il rischio associato alla mansione, secondo la formula (algoritmo) che segue:

$$R = P \times D = \left\{ C \times \left[\sum_{1}^{6} F_i + 1 \right] / 7 \right\} \times D$$

Azienda:	CONSERVATORIO ANTONIO VIVALDI
Luogo di lavoro:	CONSERVATORIO
Mansione esposta:	ADDETTA ALLA PULIZIA

Tipologia di rischio:	AGENTI BIOLOGICI
Fonti di rischio:	Presenza di colleghi, presenza di alunni
Metodo applicato:	$R = P \times D$ dove $P = \{ C \times [\sum F_i + 1] / 7 \} \times D$

Determinazione del valore di danno "D"	3
---	----------

Classificazione della contaminazione presunta "C":	3
---	----------

Fattori relativi all'organizzazione del lavoro "F":	
--	--

F1 - Quantità di sostanza presunta a rischio biologico	0,5
---	------------

F2 - Frequenza delle attività che espongono a rischio biologico	1
--	----------

F3 - Caratteristiche strutturali	0
---	----------

F4 - Buone prassi, norme igieniche ed istruzioni operative	0,5
---	------------

F5 - D.P.I. specifici per rischio biologico	0
--	----------

F6 - Formazione	0,5
------------------------	------------

Calcolo rischio Potenziale:	P	D	R	LIVELLO DI RISCHIO
[Probabilità di accadimento x Danno]	2	3	5	MEDIO

DPI utilizzati	
	Tipologia
mascherina semifacciale	
guanti di protezione monouso	

Azienda:	CONSERVATORIO ANTONIO VIVALDI
Luogo di lavoro:	CONSERVATORIO
Mansione esposta:	IMPIEGATA

Tipologia di rischio:	AGENTI BIOLOGICI
Fonti di rischio:	Presenza di colleghi, presenza di alunni
Metodo applicato:	$R = P \times D$ dove $P = \{ C \times [\sum F_i + 1] / 7 \} \times D$

Determinazione del valore di danno "D"	3
---	----------

Classificazione della contaminazione presunta "C":	3
---	----------

Fattori relativi all'organizzazione del lavoro "F":	
--	--

F1 - Quantità di sostanza presunta a rischio biologico	0,5
---	------------

F2 - Frequenza delle attività che espongono a rischio biologico	1
--	----------

F3 - Caratteristiche strutturali	0
---	----------

F4 - Buone prassi, norme igieniche ed istruzioni operative	0,5
---	------------

F5 - D.P.I. specifici per rischio biologico	0
--	----------

F6 - Formazione	0,5
------------------------	------------

Calcolo rischio Potenziale:	P	D	R	LIVELLO DI RISCHIO
[Probabilità di accadimento x Danno]	2	3	5	MEDIO

DPI utilizzati	
	Tipologia
mascherina semifacciale	
guanti di protezione monouso	